

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 77-1150

Art. 28, legge regionale 4 settembre 1996 n. 70. Attività ispettiva in materia faunistica. Modifica della D.G.R. n. 44-404 del 26.07.2010.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visti gli articoli 14 (“Gestione programmata della caccia”) e 16 (“Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

considerato che l’art. 28, comma 1, della l.r. 4 settembre 1996, n. 70, prevede che per il perseguimento delle finalità di cui ai citati articoli 14 e 16 della legge 157/1992 ed in particolare per l’esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività relative alla gestione programmata della caccia ed al funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie viene attivata nell’ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca la funzione ispettiva in materia faunistica avente tra l'altro i seguenti compiti:

- a) verifica delle attività degli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dei Comprensori alpini (C.A.), che devono essere conformi alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia e coerenti con le indicazioni dei piani faunistico-venatori regionale e provinciali;
- b) vigilanza relativa al rispetto da parte dei concessionari delle norme e delle disposizioni regionali in materia di concessione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie;
- c) accertamento immediato della regolare utilizzazione dei contributi erogati dalla Giunta regionale agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per le finalità di cui agli articoli 50 e 51 e dei finanziamenti erogati a soggetti diversi per attività inerenti a progetti speciali;
- d) verifica delle attività concernenti il regolare svolgimento dei corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie venatorie volontarie e dei corsi di preparazione dei tecnici faunistici e dei cacciatori;

vista la D.G.R. n. 62-9400 del 19.5.2003 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative sulla funzione ispettiva in materia faunistica, previste dall’art. 28 della l.r. 70/1996, così come riportato nell’allegato, parte integrante della stessa deliberazione;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Territorio rurale (ora Agricoltura) n. 17 del 6.2.2004 con la quale, tra l’altro, sono state definite le procedure inerenti lo svolgimento dell’attività ispettiva in materia faunistica;

visti i Regolamenti CE n. 2988/95 e n. 73/2009 che hanno dettato norme comuni in ordine ai regimi di sostegno in agricoltura richiamando le autorità nazionali ad agire al fine di assicurare la regolarità e l’effettività delle operazioni che coinvolgono gli interessi finanziari dell’U.E.;

tenuto conto che con D.G.R. n. 44-404 del 26.7.2010 è stato approvato il piano regionale dei controlli in agricoltura per l’anno 2010 e che nel medesimo figurano, tra le altre, le attività riconducibili alla funzione ispettiva in materia faunistico-venatoria sopra descritte;

considerata la specificità della materia in questione non riconducibile alle attività proprie del settore agricolo, aventi caratteristiche prettamente economiche, ed ai conseguenti ed opportuni controlli finalizzati ad accertare il rispetto della normativa comunitaria sopra richiamata;

tenuto conto, in particolare, che ai sensi della vigente normativa in materia faunistico-venatoria sono erogabili esclusivamente contributi economici finalizzati al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole (art. 55, l.r. 70/1996) e contributi per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA (art. 58, lett. g) l.r. 70/1996). Tali interventi non rientrano nei regimi di sostegno cui sopra si è accennato;

considerato, inoltre, che nelle more dell’approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale non sono, a tutt’oggi, erogabili agli agricoltori contributi ai sensi degli artt. 56 e 57 della l.r. 70/1996 che potrebbero soggiacere alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato;

tenuto conto, infine, che l'attività ispettiva in argomento è prevalentemente rivolta ad accertare il rispetto degli adempimenti, in materia di tutela della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, attribuiti dalla normativa vigente agli ATC ed ai CA;

ritenuto, ciò stante, nell'ottica di una semplificazione e razionalizzazione delle procedure inerenti la materia faunistico-venatoria, di attribuire al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica ed acquatica la competenza nella materia ispettiva di cui al citato art. 28 della l.r. 70/1996 e di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione delle relative modalità con cui verrà attuata nonché i soggetti alla stessa preposti;

considerato che nel piano regionale dei controlli in agricoltura approvato con la citata D.G.R. 44-404 del 26.7.2010 rientrano altresì i controlli sulla gestione dei fondi comunitari, statali e regionali in materia di acquacoltura, attribuita al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica ed acquatica; considerato che la gestione di tali fondi è soggetta alla disciplina speciale prevista:

- dai regolamenti (CE) n. 1198/96 e 948/97;
- dal Documento "Descrizione dei sistemi a norma dell'art. 71 del Reg. CE 1198/96 e dell'art. 47 del Reg. (CE) 948/97";
- dal Manuale delle procedure e dei controlli di primo livello approvato con Decreto n. 29 dell'8.5.2009 e recepito dalla Regione Piemonte con DD. N. 953 del 6.10.2009;
- dal Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di gestione approvato dal MIPAF (Ministero delle politiche agricole e forestali) con Decreto n. 13 del 21.4.2010;
- dal Manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I. della Regione Piemonte per l'attuazione del P.O., appositamente approvato dal competente Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica e validato dal MIPAF con nota del 16.11.2010 prot. N. 0027563 con DD. N. 1150 del 21.10.2010;
- dal Documento "Organizzazione dell'Organismo Intermedio regionale (O.I.)" approvato con DD. N. 624 del 17.6.2010, che definisce la "Pista di controllo" sugli atti nonché le check list, i verbali di verifica e le apposite schede per ogni fase della stessa;

tenuto conto che nel rispetto del principio della separazione delle funzioni i soggetti preposti ai controlli (Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit, ecc.) non sono coinvolti nell'attività gestionale;

considerato, infine, che il Ministero ha altresì realizzato una specifica procedura informatica per la gestione dei dati inerenti la materia denominato SIPA (Sistema Italiano della pesca e dell'Acquacoltura) all'interno del SIAN (Servizio informativo agricolo nazionale);

tenuto conto che tutte le informazioni inserite nel SIPA confluiscono nel Fascicolo della Pesca e dell'Acquacoltura ai sensi dell'art. 17 bis della Legge n. 166 del 20.11.2009 ai fini della gestione e del controllo dei relativi finanziamenti comunitari;

ritenuto, pertanto, che i controlli sopra descritti risultano sufficienti a garantire la trasparenza e correttezza sull'utilizzo dei fondi in questione e che eventuali ulteriori attività di verifica, ove previste, siano ripetitive ed inutili;

ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di espungere dall'allegato alla citata D.G.R. n. 44-404 del 26.7.2010 le schede riferite ad attività direttamente connesse a quelle del suddetto Settore regionale ed individuate dalla pag. 127 alla pag. 136 dell'allegato a detta deliberazione;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di espungere, per le motivazioni indicate nelle premesse, dall'allegato alla D.G.R. n. 44-404 del 26.7.2010 le schede riferite ad attività di competenza del Settore regionale Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica ed individuate dalla pag. 127 alla pag. 136 dell'allegato a detta deliberazione;

- di rinviare a successiva determinazione dirigenziale del sopraindicato Settore regionale competente l'approvazione delle procedure inerenti allo svolgimento dell'attività in materia ispettiva di cui all'art. 28 della L.r. 70/96.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)